

- Sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda volta all'accertamento della responsabilità del soggetto privato che percependo l'erogazione finanziaria pubblica si inserisce nel procedimento di realizzazione dell'obiettivo pubblico perseguito dall'ente finanziatore, instaurandosi tra il beneficiario e l'amministrazione una relazione non organica ma funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nel procedimento amministrativo di cui trattasi, rendendo tale soggetto, privato ed esterno alla pubblica amministrazione, compartecipe dell'attività di realizzazione dell'interesse pubblico intestato alla P.A (nella specie, è stata riconosciuta la giurisdizione contabile sul legale rappresentante, il vicepresidente e un consigliere di società cooperativa a mutualità prevalente a responsabilità limitata percettrice di contributi pubblici indebitamente ottenuti).
- Sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda volta all'accertamento della responsabilità del professionista - progettista e direttore dei lavori - incaricato di redigere la documentazione tecnica a corredo della domanda di aiuto comunitario, poi indebitamente percepito dal beneficiario committente, poiché con la sua attività professionale (in specie, redazione del progetto, direzione lavori, certificazioni SAL, collaudo parziale e collaudo finale delle opere eseguite) si è inserito *ipso facto* nell'iter amministrativo che ha condotto all'erogazione del finanziamento, instaurando quella relazione funzionale, non organica ma comunque di servizio, che non può non esporre al giudizio di responsabilità erariale; nella concreta fattispecie, inoltre, tale inserimento trova fonte in regole comunitarie e di bando che prevedono un intervento qualificato di un tecnico per la asseverazione delle domande.
- Non sussiste la giurisdizione contabile, bensì ordinaria, sulla domanda volta all'accertamento della responsabilità del collaboratore di studio del professionista, quest'ultimo incaricato di redigere la documentazione tecnica a corredo di una domanda di aiuto comunitario poi indebitamente percepito dal beneficiario committente, in assenza di prova vuoi di una sua veste giuridica formale con i connessi obblighi di servizio, ad esempio tramite la sottoscrizione di atti, nel procedimento amministrativo volto alla erogazione del contributo, vuoi di un suo vincolo funzionale con la pubblica amministrazione idoneo a creare un rapporto di servizio.
- L'articolo 106 c.g.c., come l'analogo art. 295 c.p.c., prevede la possibilità di sospendere il processo contabile solo in caso di pregiudizialità in senso tecnico, ovvero di pendenza di una controversia dinanzi ad altro giudice la quale per legge non solo costituisca antecedente logico-giuridico della causa pregiudicata, ma debba essere decisa con efficacia di giudicato prima delle decisioni di quest'ultima. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Riunite, non esistendo tra la controversia penale e quella contabile una pregiudizialità in senso tecnico, non prevista da alcuna norma di legge, e non esistendo disposizioni che consentano al giudice contabile una sospensione discrezionale del processo per mere esigenze logiche, non è ammissibile la sospensione del processo contabile in pendenza di processo penale per i medesimi fatti.
- E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli e delle norme contenute nel Regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1038 del 1933 e dell'art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, modificato dall'art. 3 bis della legge 20.12.1996 n. 639, nella parte in cui consente o non esclude l'utilizzabilità di informative, sommarie informazioni, perizie di parte, atti acquisiti dal PM nel procedimento penale (inutilizzabili nel processo penale stante il principio del contraddittorio) per contrasto col testo novellato dell'art. 111 Cost. e con gli artt. 3 e 24 della stessa. Infatti, tale questione afferisce al principio del contraddittorio nella formazione della prova (che impone di ritenere inutilizzabili le prove costituenti non formate in contraddittorio con la difesa), principio che - ai sensi dell'art. 111, comma 4 della Costituzione - vige solo nel *processo penale*, per la peculiare natura delle situazioni soggettive controverse (libertà personale), del tutto diverse da quelle oggetto dei giudizi civili o amministrativi o contabili (in cui vengono in gioco interessi economico-patrimoniali). La possibilità di contrasto di valutazione (e quindi di giudicati) tra giudice penale e contabile per le diverse regole di utilizzabilità delle medesime prove nei due giudizi è direttamente riconducibile ad una scelta legislativa funzionale alla riduzione della durata del giudizio contabile (che si concreta nella eliminazione della pregiudizialità penale: abrogazione del previgente art.3 c.p.p. e approvazione dell'art. 106 c.g.c.), nonché dalla diversa natura delle situazioni sostanziali controverse, che legittima giudizi diversi sullo stesso fatto senza che vi sia ingiustificata disparità di trattamento.
- Costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa l'aver presentato un progetto in parte non realizzabile ottenendo indebitamente finanziamenti per lavori che già in astratto non potevano essere

eseguiti, nonché la tenuta di una contabilità in nero e parallela rispetto alla rendicontazione all'amministrazione erogante.

- Costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa l'aver predisposto un progetto ammesso a finanziamento eccessivo rispetto alla realtà dei luoghi, nonché l'aver sottoscritto gli atti tecnici necessari per il contributo (nella specie è stata accertata la responsabilità del professionista incaricato dalla società beneficiaria di redigere e seguire la realizzazione del progetto indebitamente finanziato).
- Risponde a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave il funzionario dell'ente erogatore addetto al controllo, il quale attesti di avere verificato la completa e congrua realizzazione di lavori in realtà non eseguiti, anche in presenza certificazioni tecniche e di difficoltà operative che non consentano un completo riscontro in loco, nel caso in cui le norme di settore impongano non un mero riscontro cartolare ma verifica di fatto sui luoghi, e il progetto dei lavori, a prescindere dalla sua realizzazione concreta, fosse già a monte in buona parte non realizzabile.